RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1983 E NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI SANITARIE

Art. 6

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349 e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere.

Versione in vigore dal 31 marzo 1984, non più in vigore dal 30 maggio 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-unita-sanitarie-locali-1984/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it